

SCHEMA DI CONTRATTO



UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Rep. Bis n. _____

Provincia di Ravenna

CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL TEATRO COMUNALE "MARIA PEDRINI" E SUA RIFUNZIONALIZZAZIONE - TEATRO DEL GUSTO - Via Naldi n.2, Brisighella - I STRALCIO FUNZIONALE

* * * *

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, redatta ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 tra il UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA (Cod. fisc. 90028320399), di seguito denominato anche "appaltante" o "committente", per il quale interviene, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina, come da incarico conferito con Decreto del Presidente dell'Unione medesima del Prot. n., Ing., nato a il e domiciliato per la carica in Faenza, Piazza del Popolo n. 31, nella sua esclusiva qualità di Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che opera in nome e per conto dell'Unione della Romagna Faentina in forza dell'art. 28 del Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina e in forza della convenzione di trasferimento delle funzioni inerenti i Lavori Pubblici all'Unione della Romagna Faentina, sottoscritta tra Comune di Brisighella e Unione della Romagna Faentina con atto Rep. URF n. 390 del 23/12/2016,

e

la

(Cod. fisc.) con sede a in Via; per la/il quale interviene nel presente atto, in qualità di, il Sig., nato a, il e domiciliato per la carica in, Via n., il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della citata, di seguito denominata anche "esecutore" o "appaltatore".

PREMESSE

- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. del, Prot. gen. n. sono stati approvati gli atti di gara e si è determinato di procedere mediante Procedura

negoziata ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dell'appalto di, per l'importo complessivo stimato in €..... (IVA esclusa) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in €.....

- entro il termine previsto, come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti le offerte del (Prot. n. del), hanno presentato offerta n. imprese ammesse a valutazione;

- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. del Prot. gen. si è determinato di aggiudicare l'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta, che ha presentato l'offerta più

- accertata la regolarità contributiva della ditta..... in data per la stipula del contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto e soggetti della Stazione Appaltante.....	5
Art. 2 – Garanzia definitiva.....	5
Art. 3 – Termine di esecuzione dei lavori.....	6
Art. 4 - Programma di esecuzione.....	7
Art. 5 – Sospensioni, proroghe e penalità.....	7
Art. 6 - Danni da caso fortuito o forza maggiore.....	7
Art. 7 – Oneri a carico dell'esecutore.....	8
Art. 7 bis – Criteri per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi ai sensi del DM. 23/06/2022.....	9
Art. 8 – Obblighi dell'esecutore a tutela del lavoro e intervento sostitutivo dell'appaltante in caso di inadempienza contributiva.....	11
Art. 9 – Intervento sostitutivo dell'appaltante in caso di inadempienza retributiva.....	12

Art. 10 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
Art. 11 – Revisione prezzo e rinegoziazione.....	13
Art. 12 – Controllo tecnico contabile e amministrativo e contabilizzazione.....	14
Art. 13 – Anticipazione del prezzo.....	14
Art. 14 – Liquidazione dei corrispettivi.....	15
Art. 15 - Responsabilità e obblighi dell'esecutore per difetti di costruzione.....	18
Art. 16 – Attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.....	19
Art. 16 bis - Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici.....	19
Art. 17 – Subappalto.....	20
Art. 18 – Forme di controllo e modifica del contratto.....	22
Art. 19 – Conto finale.....	23
Art. 20 – Modalità e termini di collaudo.....	23
Art. 21 – Controversie.....	24
Art. 22 – Risoluzione del contratto.....	24
Art. 23 – Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	24
Art. 24 – Facoltà di recesso.....	25
Art. 25 – Documenti parte integrante del contratto.....	25
Art. 26 – Elezione di domicilio.....	25
Art. 27 – Rinvio.....	25
Art. 28 – Spese.....	25

Art. 1 – Oggetto dell’Appalto e soggetti della Stazione Appaltante

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei **Lavori di restauro e risanamento conservativo del Teatro Comunale "Maria Pedrini" e sua rifunzionalizzazione - Teatro del Gusto - via Naldi n.2, Brisighella -I stralcio funzionale** secondo la definizione tecnica ed economica risultante dal capitolato speciale e dagli ulteriori elaborati progettuali.
2. L'importo complessivo del contratto è pari a € _____ (importo offerto dall'aggiudicatario pari a € _____ più importo oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € _____)
3. Il contratto viene stipulato a misura.
4. Tutti gli importi indicati nel presente contratto sono da intendersi IVA esclusa.
5. Come previsto dall'art. 32, c. 7, dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura si riporta di seguito il prospetto delle categorie ritenute omogenee e relativi importi di progetto:
OG2 importo percentuale 100 %.
6. Le prestazioni ed i lavori oggetto del presente appalto dovranno essere svolti secondo i criteri ambientali minimi per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi di cui al Decreto del Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - n. 183 del 6 agosto 2022 come e secondo quanto riportato nella relazione allegata agli elaborati del progetto e nel capitolato per le specifiche tecniche per i prodotti da costruzione (emissioni negli ambienti confinati, laterizi, prodotti legnosi, isolanti termici, pitture e vernici).
7. I soggetti della stazione appaltante in fase di esecuzione del contratto sono il Responsabile unico del progetto e il Direttore dei lavori, il Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. 81/2008 nonché il Collaudatore, che eserciteranno le funzioni e le attività previste dal D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.14 al medesimo D.Lgs. 36/2023.

Art. 2 – Garanzia definitiva

1. L'Esecutore è obbligato a costituire una garanzia definitiva da prestare con le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 l'importo della garanzia è pari al 5% dell'importo contrattuale. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, c. 8, del D.Lgs. 36/2023. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106. La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 117, c. 8, del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi del comma 7 dell'art.225 del D.Lgs. n. 36/2023, nelle more dell'adozione del decreto ivi previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31. Attualmente le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti degli schemi tipo 1.2. e 1.2.1. ed alle schede tecniche parti integranti, approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018, n. 31.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al c. 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta.
4. Come previsto dall'art. 117, c. 13, del D.Lgs. 36/2023, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.
5. Qualora il responsabile del progetto autorizzi, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto, prima della stipulazione del contratto, l'esecutore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.
6. La garanzia di cui al c. 1, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 117, c. 8, del D.Lgs. 36/2023, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
7. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle

somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

8. L'Unione ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore. L'Unione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

9. L'Unione può richiedere all'Esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore ai sensi dell'art. 117, c. 3, del D.Lgs. 36/2023.

10. L'esecuzione dei lavori in oggetto è garantita dalla cauzione/garanzia fideiussoria di € _____ prestata mediante _____, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c. 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'appaltante ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 117, c. 8, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 3 – Termine di esecuzione dei lavori

1. Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 150** (centocinquanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. **EVENTUALE:** La consegna dei lavori è avvenuta in via d'urgenza con verbale sottoscritto in data _____.

3. In materia di consegna dei lavori e di ritardo nella consegna dei lavori per cause imputabili alla stazione appaltante si osservano e applicano le disposizioni dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

4. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori per cause imputabili alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate nei limiti di quanto stabilito nel capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle percentuali previste dal c. 12 dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

In tal caso la richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, deve essere inoltrata da parte dell'esecutore a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

5. Nel capitolato speciale d'appalto la stazione appaltante indica i casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore.

Ove l'istanza di recesso dell'Esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti da ritardo con le modalità e nei limiti previsti dal c. 14 dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

In tal caso la richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata da parte dell'esecutore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

6. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.

7. L'ultimazione dei lavori, ai sensi del c. 9 dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 dev'essere immediatamente comunicata per iscritto dall'esecutore al direttore dei lavori ai fini delle necessarie constatazioni in contraddittorio.

8. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per ritardata esecuzione sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere (art. 1, c. 2, lett. t) dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023).

9. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato (ultimo periodo c. 9 art. 121 del D.Lgs. 36/2023).

Art. 4 - Programma di esecuzione

1. L'appalto dovrà essere eseguito secondo le modalità e i termini indicati nel capitolato speciale d'appalto.
2. L'esecutore è obbligato a presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma dettagliato di esecuzione dei lavori come previsto nel capitolato speciale d'appalto ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante.
3. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

Art. 5 – Sospensioni, proroghe e penalità

1. Per le eventuali sospensioni anche parziali dei lavori si osservano le disposizioni dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 8 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.
2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 l'esecutore può chiedere nei termini e modi previsti dal c. 10 dell'art. 121 il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base dei criteri indicati dal c. 10 dello stesso art. 121.
3. In ogni caso non dà luogo a sospensioni dei lavori il rallentamento nell'esecuzione delle opere determinato da interventi disposti ed attuati dagli enti proprietari di linee tecnologiche.
4. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, ivi comprese le obbligazioni e adempimenti tutti previsti nella "Relazione CAM", la penale pecuniaria è stabilita nella misura **del 0,3 per mille** dell'ammontare netto contrattuale pari a € _____ per ogni giorno naturale di ritardo.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In tal caso si applica il c. 8 dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 6 - Danni da caso fortuito o forza maggiore

1. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei seguenti limiti: l'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
 - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
2. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 7 – Oneri a carico dell'esecutore

1. Sono a carico dell'esecutore tutte le spese dell'art. 31 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 nonché tutti gli oneri qui appresso indicati, che si intendono compensati nei prezzi dei lavori risultanti dall'offerta:
 - a) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
 - b) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'appaltatore, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;

- c)** le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori, compresa la segnaletica a norma del Codice della strada;
- d)** le spese per il risarcimento dei danni di ogni genere e per il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati o non occupati temporaneamente dall'appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- e)** le spese per le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio operai, depositi temporanei di materiali ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati per quanto non conforme alle previsioni di progetto;
- f)** tutte le spese per ulteriori opere provvisorie e/o dispositivi di protezione individuale necessari alla realizzazione dell'opera che non risultino già compresi nella quota relativa ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- g)** le spese per accertamenti, verifiche, esperienze, assaggi, prelievamento, preparazione ed invio di campioni di materiali, prove tecniche di materiali qualora previsti a carico dell'appaltatore dal capitolato speciale e nei termini risultanti dal medesimo;
- h)** le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisorie, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni, dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
- i)** le spese per la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo compreso tra la loro ultimazione e il collaudo provvisorio. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dal precedente art. 6;
- l)** le spese per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, come richieste dalla Direzione Lavori in conformità delle previsioni del capitolato speciale;
- m)** le spese per la fornitura ed installazione di tabellone delle dimensioni, tipo e materiali stabiliti dalla direzione dei lavori, con le prescritte indicazioni;
- n)** nell'esecuzione dei lavori l'esecutore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;
- o)** è fatto obbligo all'esecutore di istruire a proprie spese tutta la documentazione necessaria da presentare alla direzione lavori per l'ottenimento dei certificati di collaudo rilasciati dai competenti enti ed uffici, per qualsivoglia apparecchiatura, attrezzatura ed impianto oggetto dell'Appalto, fermi restando gli obblighi in materia dell'esecutore relativi alle attrezzature di cantiere;
- p)** tutte le opere devono essere realizzate previa verifica dei sottoservizi con gli Enti gestori interessati, al fine di evitare rischi di interferenza e garantire l'esatta esecuzione delle opere, come meglio precisato nei piani di sicurezza;
- q)** tutti gli oneri e le spese conseguenti per allacci (inclusa eventuale posa di contatori) e consumi per utenze funzionali al cantiere e, in generale all'esecuzione delle opere in appalto; eventuali deroghe al riguardo sono ammesse solo ove espressamente autorizzate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, dalla direzione lavori.
- r)** a tutela della salute pubblica, nell'ambito degli interventi di prevenzione posti in essere sul territorio comunale, nel periodo compreso tra aprile ed ottobre, è fatto obbligo all'esecutore:
- di evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
 - di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
 - provvedere, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acqua meteoriche;
 - di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Art. 7 bis – Criteri per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi ai sensi del DM. 23/06/2022.

Punto 3.1 Clausole contrattuali obbligatorie

3.1.1 Personale di cantiere.

1. Ai sensi del Criterio 3.1.1 del DM 23/06/2022, il personale impiegato negli interventi edilizi con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

2. In esecuzione delle disposizioni del citato criterio del DM 23/06/2022, in corso di esecuzione del contratto l'esecutore è obbligato a presentare al direttore dei lavori su sua richiesta l'idonea documentazione attestante la formazione del predetto personale con compiti di coordinamento da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel Criterio 3.1.1 del DM 23/06/2022 oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. Il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al Criterio.

3. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione si applica la penale per il ritardato adempimento previsto dall'art. 5 del presente contratto di appalto.

3.1.2 Macchine operatrici

1. Come da Capitolato speciale, per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato), in base a quanto stabilito nel Decreto 11/10/2017 relativo ai CAM che al punto 2.5.3 Prestazioni Ambientali recita "per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato)"; a decorrere da gennaio 2024 sarà obbligatorio l'impiego di motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 e modificato dal regolamento UE 2020/1040).

2. Ai fini della verifica circa l'adempimento dell'obbligazione, l'esecutore, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, è obbligato a presentare, al direttore dei lavori, i manuali d'uso e di manutenzione delle macchine utilizzate, al fine di verificarne la Fase di appartenenza richiesta. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati alla Direzione Lavori della Stazione Appaltante.

3. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione si applica la penale per il ritardato adempimento previsto dall'art. 5 del presente contratto di appalto.

3.1.3 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori

3.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione

1. Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBEX) e laddove l'uso dei lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori oggetto del presente appalto, è costituita da prodotti biodegradabili ovvero a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai criteri 3.1.3.2 e 3.1.3.3 del D.M. 23/6/2022 o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti. In ogni caso i grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore); i grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore); i grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli, per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati.

2. Ai fini della verifica circa l'adempimento dell'obbligazione, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, l'esecutore è obbligato a presentare, al direttore dei lavori il "manuale di uso e manutenzione del veicolo" contenenti le indicazioni del costruttore del veicolo.

3. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione si applica la penale per il ritardato adempimento previsto dall'art. 5 del presente contratto di appalto.

3.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili

1. L'esecutore, per l'esecuzione dell'appalto, è obbligato ad impiegare grassi ed oli biodegradabili in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure devono essere conformi ai requisiti ambientali sulla biodegradabilità e bioaccumulo richiesti dal D.M. 23/6/2022 punto 3.1.3.2.

2. Ai fini della verifica circa l'adempimento dell'obbligazione, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, l'esecutore è obbligato a presentare, al direttore dei lavori, l'elenco dei grassi e oli biodegradabili da impiegare con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali UNI EN ISO 14024, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta posseduta. In assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025. Come richiesto dal D.M. 23/6/2022 i laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso, ovvero di altre informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti nell'ultima versione dell'elenco LUSC, Lubricant Substance Classification List, della decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilità e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale). In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori devono eseguire uno o più dei test indicati nelle tabelle 2 e 3 del punto 3.1.3.2 del D.M. 23/6/2022 al fine di garantire la conformità al criterio di biodegradabilità e potenziale di bioaccumulo.

3. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione si applica la penale per il ritardato adempimento previsto dall'art. 5 del presente contratto di appalto.

3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata

1. L'esecutore, per l'esecuzione dell'appalto, è obbligato ad impiegare grassi e oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, e devono contenere almeno le quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d'uso del prodotto stesso di cui alla Tabella 4 di cui al punto 3.1.3.3 del D.M. 23/6/2022. I grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d'uso non è riportata nella predetta Tabella 4 devono contenere almeno il 30% di base rigenerata.

2. Ai fini della verifica circa l'adempimento dell'obbligazione, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, l'esecutore è obbligato a presentare, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica così come previsto dal c. 3 dell'art. 69 o dal c. 2 dell'art. 82 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50.

3. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione si applica la penale per il ritardato adempimento previsto dall'art. 5 del presente contratto di appalto.

3.1.3.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)

1. L'esecutore per l'esecuzione dell'appalto è obbligato ad impiegare oli lubrificanti con imballaggio in plastica primario costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso.

2. Ai fini della verifica circa l'adempimento dell'obbligazione, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, l'esecutore è obbligato a presentare, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.

3. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione si applica la penale per il ritardato adempimento previsto dall'art. 5 del presente contratto di appalto.

Art. 8 – Obblighi dell'esecutore a tutela del lavoro e intervento sostitutivo dell'appaltante in caso di inadempimento contributivo

1. L'esecutore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 ed è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori e cottimisti nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal c. 12 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Il fatto che il subappalto o il cottimo non sia stato autorizzato non esime l'esecutore dalla propria responsabilità solidale e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.

2. L'esecutore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata si obbliga ad osservare il trattamento economico e normativo del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara ovvero (nel caso in cui l'operatore economico abbia indicato nell'offerta l'equivalente contratto collettivo da esso applicato) il contratto collettivo nazionale e

territoriale indicato dall'esecutore nella propria offerta e dallo stesso dichiarato equivalente delle tutele e verificato da parte della stazione appaltante ai sensi del c. 4 dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023.

3. L'appaltante procede alla verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, del subappaltatore, dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità, per il pagamento degli stati avanzamento, per il certificato di collaudo, per il pagamento del saldo finale nonché per l'autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore.

Ai sensi del D.M. 25/06/2021 n. 143, prima del saldo finale, l'esecutore è tenuto a trasmettere al committente l'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile competente per territorio.

Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. L'amministrazione comunque procede alla verifica della regolarità contributiva acquisendo il DURC on-line ogni 120 giorni.

4. Nelle ipotesi sopraindicate, in caso di esito "non regolare" della verifica di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze come sopra accertate è disposto dall'appaltante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile.

5. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'appaltante del certificato di collaudo, previa acquisizione DURC on-line.

6. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

7. E' fatto obbligo all'esecutore di comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

8. E' fatto, altresì, obbligo per l'esecutore, e per suo tramite i subappaltatori, di trasmettere al committente, in persona del direttore lavori, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008.

9. L'esecutore si impegna a rispettare ed applicare integralmente le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni per quanto concerne il cantiere, le attrezzature dello stesso, il personale e gli impianti oggetto di tutto l'appalto. In particolare, l'appaltatore è obbligato alla osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) nonché dagli elaborati progettuali contenenti prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza ed alle disposizioni del Direttore dei Lavori e del RUP e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Gli oneri a carico dell'appaltatore in materia di sicurezza risultano integralmente compensati dalla specifica voce non soggetta a ribasso.

10. Ai sensi dell'art. 119, c. 12, del D.Lgs. 36/2023 l'esecutore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11. Il piano di sicurezza e di coordinamento allegato al presente contratto è vincolante per l'appaltatore; l'impresa appaltatrice può comunque presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, proposta di integrazione del piano, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza di cantiere sulla base della propria esperienza. In ogni caso, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresе o di consorzio, tale facoltà è riconosciuta all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

L'impresa appaltatrice, prima della consegna dei lavori, è obbligata a provvedere alla redazione ed alla consegna del piano operativo di sicurezza.

12. L'Impresa è tenuta alla fornitura ed installazione della segnaletica di cantiere per lavori in corso a norma delle disposizioni sancite dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni.

13. L'appaltatore si impegna a rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 5 della L. 136/2010 relativamente all'identificazione degli addetti nei cantieri. E', perciò, obbligatorio che la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, c. 1, lett. u), del D.Lgs 09/04/2008 n. 81, contenga, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la

tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, c. 1, lett. c), del citato D.Lgs 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

14. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, secondo quanto previsto dall'art. 4 della L. 136/2010, la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art. 9 – Intervento sostitutivo dell'appaltante in caso di inadempienza retributiva

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, come previsto dal c. 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

2. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile unico del progetto e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile unico del progetto ai sensi del c. 9 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 10 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'esecutore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito dalla L. 17/12/2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

2. E' fatto, perciò, obbligo all'appaltatore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente contratto di appalto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, c. 1, L. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche o verosimilmente utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti l'appalto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, i pagamenti per le consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui al precedente comma, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) _____, e il seguente codice unico di progetto (CUP) _____.

5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010.

La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.

Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui all'art. 65, c. 2, lettere f), g) e h) del D.Lgs. 36/2023.

6. I contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all'appalto pubblico in oggetto, dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'appaltante provvederà a verificare l'inserimento in tali contratti della predetta clausola di assunzione degli obblighi legali di tracciabilità finanziaria, comunicando modalità e termini

per la conseguente presentazione dei medesimi. I suddetti contratti dovranno essere trasmessi in ogni caso prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

7. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione all'appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.

8. L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, c. 3, D.L. 187/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

9. L'esecutore dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla L. 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.

10. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e per le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, si rinvia alla Legge 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito dalla L. 17/12/2010 n. 217.

Art. 11 – Revisione prezzo e rinegoziazione

1. I prezzi risultanti dall'offerta, sotto le condizioni tutte del contratto e del capitolato speciale, si intendono offerti dall'esecutore in base a calcoli di sua convenienza e sono comprensivi degli oneri posti a carico dell'esecutore dall'art. 31 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e di quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato, dal progetto.

2. Al verificarsi di condizioni oggettive che determinino una variazione del costo dell'opera in diminuzione superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto il committente, tramite il RUP provvederà alla revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto la variazione dei prezzi in diminuzione opererà nel limite dell'80% della variazione superiore al 5% sopraindicato, relativamente alle prestazioni ancora da eseguirsi al momento del verificarsi della condizione.

3. Al verificarsi di condizioni oggettive, che determinino una variazione del costo dell'opera in aumento superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto, a richiesta dell'esecutore il RUP, previa istruttoria provvederà alla revisione dei prezzi contrattuali.

La variazione dei prezzi in aumento opererà ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 nel limite dell'80% della variazione eccedente il 5% sopraindicato relativamente alle prestazioni ancora da eseguirsi al momento del verificarsi della condizione, escluse le prestazioni ancora da eseguirsi a causa di ritardo o altra circostanza riferibile all'esecutore e comunque nel limite dello stanziamento di bilancio originario utilizzando esclusivamente:

- Le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del presente appalto nel limite del 50%, fatte salve le somme relative ad impegni contrattuali già assunti.
- Le somme derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'esecutore

4. Ai sensi dell'art. 60, c. 3 del D.Lgs. 36/2023 per determinare la variazione del costo dell'opera in diminuzione o in aumento, si utilizzeranno gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

5. Nel caso di sopravvenienze di altre diverse circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea e al rischio di mercato tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, si applica l'art. 9 e l'art. 120, c. 8 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 12 – Controllo tecnico contabile e amministrativo e contabilizzazione

1. Per la contabilizzazione, i documenti contabili e la loro tenuta, la disciplina delle riserve, si applicano le disposizioni dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 nonché le relative disposizioni del capitolato speciale.

2. Essendo il corrispettivo esclusivamente a misura, la contabilità viene effettuata applicando i corrispondenti prezzi derivanti dall'offerta presentata in sede di gara a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate.

Art. 13 – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 sarà prevista in favore dell'esecutore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo del contratto da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (secondo gli schemi tipo 1.3. e 1.3.1. e relative schede tecniche parti integranti, approvati

con D.M. Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31 - ai sensi del comma 7 dell'art.225 del D.Lgs. n. 36/2023, nelle more dell'adozione del decreto ivi previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione come di seguito descritto:

- Le tempistiche e le modalità di attuazione sono demandate all'impresa appaltatrice e al coordinatore nella fase di esecuzione previo accordo con la Direzione Lavori il tutto come meglio evidenziato nell'elaborato "Cronoprogramma dei Lavori", allegato al Piano di sicurezza e coordinamento

La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'appaltante.

4. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, come previsto dall'art. 125, c. 1, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 14 – Liquidazione dei corrispettivi

1. L'esecutore avrà diritto al pagamento di rate di acconto del corrispettivo in corso d'opera quando l'importo netto di ogni SAL raggiunge la somma di €. 100.000,00.

Il termine per disporre il pagamento degli acconti del corrispettivo ai sensi dell'art. del D.Lgs. 36/2023 non può superare i trenta (30) giorni a decorrere dall'adozione da parte del direttore dei lavori dello Stato di avanzamento lavori - SAL.

L'esecutore potrà emettere fattura solo dopo l'adozione del SAL.

2. Si applica il precedente art. 13 per il recupero dell'anticipazione erogata. In caso di pagamento diretto del subappaltatore/cottimista si applica il successivo art. 17.

3. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'art. 1, c. 629 lett. b), della L. 190/2014, l'IVA è versata in ogni caso dall'Unione secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23/01/2015 e successive ed eventuali modificazioni. L'esecutore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma l'Unione non procederà a saldare il relativo importo all'esecutore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario cui è tenuto direttamente l'Unione della Romagna Faentina. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

4. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, c. 1, della L. 136/2010, l'esecutore comunica che tutti i pagamenti relativi all'appalto in oggetto dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato

_____, sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale): _____

5. In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, c. 7, della L. 136/2010, l'esecutore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni.

6. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra dovrà essere tempestivamente notificata all'appaltante.

7. Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche trasmesse tramite il sistema di interscambio (SdI) secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. 55 del 03/04/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore dei lavori della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'appaltante di effettuare qualsiasi pagamento all'esecutore.

L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente all'appalto in oggetto è l'Unione-SETTORE LAVORI PUBBLICI, Piazza del Popolo n. 31 – C.F. 90028320399 P.IVA 02517640393 - (cap) 48018 (città) FAENZA

In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente "Codice Ufficio I.P.A.":

Codice Ufficio I.P.A.	Descrizione	Responsabile
-----------------------	-------------	--------------

64E4MY	SETTORE LAVORI PUBBLICI	PATRIZIA BARCHI
--------	-------------------------	-----------------

Nella fattura dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (**CIG** _____) e il codice unico di progetto (**CUP F53G18000150006**), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG o del CUP, la fattura stessa sarà rifiutata.

Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui all'art. 2-bis del D.M. 55 del 03/04/2013 come integrato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/08/2020 n. 132, nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente. Nelle fatture da inviare all'appaltante viene richiesto di indicare il numero e la data della determinazione dirigenziale dell'impegno di spesa ed il numero dell'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell'esecutore al momento dell'ordinazione della spesa.

8. Fatte salve le sospensioni normativamente previste, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro (IVA esclusa), l'appaltante procederà nei confronti del beneficiario alla verifica obbligatoria di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 circa la sussistenza di inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40.

In ipotesi di riscontrata contemporanea inadempienza contributiva, in conformità alle indicazioni espresse nella circolare 21/03/2018 n. 13/RGS, la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 sarà effettuata con riferimento all'importo che residua a seguito dell'intervento sostitutivo dell'appaltante ai sensi dell'art. 11, c. 6, del D.Lgs. 36/2023, sempreché detto importo risulti superiore alla soglia di cinquemila euro (IVA esclusa).

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 avverrà sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa facente parte del raggruppamento sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna (come indicato nelle circolari del 29/07/2008 n. 22/RGS e del 08/10/2009 n. 29/RGS).

9. Ai fini dei pagamenti e dello stato finale il RUP provvederà ad acquisire d'ufficio nei confronti dell'esecutore e dei subappaltatori, con modalità esclusivamente telematica, il documento denominato DURC on-line, in corso di validità, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio secondo quanto stabilito dal D.M. 30/01/2015 e invierà il certificato di pagamento ai competenti uffici dell'Unione per procedere al pagamento nei termini indicati al c. 1 del presente articolo. Si richiama al riguardo l'art. 8 del presente contratto.

10. I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento tramite l'istituto Tesoriere dell'Unione (attualmente La Cassa di Ravenna S.P.A.) secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente appaltante precisate al precedente art. 12 del presente contratto, **mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.**

Ai sensi del D.M. 25/6/2021 n. 143, l'esecutore è tenuto a richiedere alla Cassa Edile competente per territorio la congruità dell'incidenza della manodopera in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale. L'esecutore è tenuto a trasmettere al committente l'attestazione di congruità della Cassa Edile. Ai sensi dell'art. 5 del predetto D.M. l'esito negativo della verifica di congruità incide sulle successive verifiche di regolarità contributive finalizzate al rilascio per l'impresa del DURC on-line.

11. Il conto finale verrà compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni quale risultante dal certificato di ultimazione dei lavori del direttore dei lavori, in conformità dell'art. 12, c. 1, lett. e) dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Per lo stato di avanzamento lavori (SAL) si richiama l'art. 12, c. 1, lett. d), dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto verranno emessi dal RUP ai sensi dell'art. 125, c. 5, del D.Lgs. 36/2023 contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare al direttore dei lavori il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL).

Il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) nei modi e nei termini di cui all'art. 125, commi 3 e 4.

L'esecutore, prima dell'emissione di ogni stato di avanzamento e al termine dei lavori, trasmette al Direttore dei Lavori, la documentazione/certificazione necessaria ad accertare il rispetto delle specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 23/06/2022, la mancata presentazione degli elaborati suddetti costituisce presupposto per la mancata emissione dello Stato di Avanzamento Lavori/Stato Finale.

12. All'esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

13. La cauzione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art. 117, c. 9, del D.Lgs. 36/2023. Il tasso di interesse legale è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi del suddetto art. 117, c. 9.

La garanzia assicurativa deve essere conforme ai contenuti degli schemi tipo 1.4. e 1.4.1. ed alle relative schede tecniche parti integranti, come approvati dal D.M. Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31.

14. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 30 giorni di cui al precedente c. 12 per il pagamento della rata di saldo decorrerà dalla presentazione della garanzia stessa.

15. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto per causa imputabile all'appaltante saranno dovuti all'esecutore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, gli interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m. e i.. Non sarà imputabile all'appaltante il ritardo del pagamento dovuto ad un ritardo della trasmissione della/e fattura/e o il mancato rispetto delle specifiche tecniche di cui ai precedenti commi relative alla fatturazione elettronica.

16. Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione dell'appalto disciplinato dal presente contratto, ogni cessione di credito diversa da quelle effettuate con banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario.

Si applica il c. 12 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e l'art. 6 dell'Allegato II.14 al medesimo D.Lgs. 136/2023.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare all'appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonchè, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG), e il codice unico di progetto (CUP) e ad effettuare i pagamenti all'esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

17. Nel caso l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972 nei confronti dell'amministrazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti (*Agenzia delle Entrate - principio di diritto n. 17 del 17/12/2018*).

In sede di esecuzione non sono ammessi pagamenti separati a favore delle singole imprese facenti parte del raggruppamento, ma l'amministrazione appaltante eseguirà il pagamento nei confronti dell'impresa mandataria, in considerazione della rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'appaltante che spetta al mandatario per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto. Tale rappresentanza esclusiva non esclude peraltro la diretta responsabilità delle imprese mandanti che può essere fatta valere dall'appaltante ai sensi di legge.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68, c. 6, del D.Lgs. 36/2023.

Ai pagamenti si applicano le disposizioni sulla tracciabilità previste al precedente art. 9 ed il mandato dovrà riportare le clausole di cui all'art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria anche con riferimento ai rapporti tra mandatario e mandanti.

18. Ferma restando l'unicità dei pagamenti, nei termini di cui sopra, per la presentazione delle fatture separate da parte delle imprese riunite devono essere osservate le seguenti condizioni di salvaguardia:

a) nell'ambito del mandato speciale con rappresentanza deve risultare espressamente incluso il conferimento al mandatario della facoltà di incassare somme e rilasciare quietanza, con espresso esonero dell'appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati;

b) in occasione di ciascun pagamento da effettuare, il raggruppamento temporaneo deve presentare un documento analitico riepilogativo delle fatture trasmesse, con i relativi estremi, che contenga espressa liberatoria per l'appaltante da ogni onere di controllo sulla quantificazione della quota parte di lavori eseguiti da ciascun soggetto riunito e sull'importo della corrispondente fattura da questo emessa.

In tal caso le mandanti sono tenute agli obblighi di comunicazione e al rispetto di ogni altra prescrizione dettata in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 10 del presente contratto.

Art. 15 - Responsabilità e obblighi dell'esecutore per difetti di costruzione

1. L'esecuzione dei lavori è garantita, ai sensi dell'art. 117, c. 10, del D.Lgs. 36/2023, da apposita polizza di assicurazione conforme allo schema tipo 2.3, Sezione A, approvato con D.M. Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31 ed alle relative schede tecniche parti integranti approvate con medesimo D.M., che copra tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, in particolare i danni subiti dall'appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La garanzia assicurativa è stata presentata dall'esecutore con polizza n. _____ del _____.

In caso di raggruppamento temporaneo la copertura assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

2. La somma assicurata è pari a:

Partita 1 - Opere € 345.755,36

Partita 2 - Opere preesistenti € 200.000,00

Partita 3 - Demolizione e sgombero € 100.000,00

3. La polizza garantisce inoltre l'appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori conforme allo schema tipo 2.3, Sezione B, approvato con D.M. Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31 ed alle relative schede tecniche parti integranti approvate con medesimo D.M. (ai sensi del comma 7 dell'art.225 del D.Lgs. n. 36/2023, nelle more dell'adozione del decreto ivi previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31). Il relativo massimale è pari a € 500.000,00 in conformità del criterio stabilito dall'art. 117, c. 10, del D.Lgs. 36/2023.

4. La prescritta garanzia assicurativa deve precisare le esclusioni specifiche dalla garanzia, in relazione agli artt. 4 e 14 dello schema tipo 2.3., nonché la delimitazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 17 del medesimo schema tipo.

5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Si richiamano gli artt. 6 e 15 dello schema tipo 2.3.. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, si richiama l'art. 7 dello schema tipo 2.3 e il penultimo periodo del c. 10 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

6. Qualora non vi abbia già provveduto, l'esecutore è tenuto a trasmettere all'appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. In ogni caso in difetto, e fino alla presentazione della polizza, non potrà procedersi alla consegna dei lavori.

7. Qualora per ragioni di urgenza, si proceda alla consegna dei lavori sulla base dell'aggiudicazione definitiva, l'esecutore è tenuto a presentare copia della polizza prescritta dal presente articolo al momento della consegna.

8. E' fatta salva in ogni caso la piena responsabilità dell'esecutore nei confronti del committente, ai sensi degli articoli 1667, 1668, 1669 Codice Civile ed il conseguente danno, anche quello maggiore eccedente i limiti assicurati.

9. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Art. 16 – Attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa

1. L'impresa esecutrice s'impegna a comunicare all'appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento dei subappalti e subcontratti con riguardo alle attività di cui all'art. 1 c. 53 della L. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

2. Ai sensi dell'art. 1, c. 52, della L. 190/2012 è fatto obbligo per l'appaltante autorizzare subcontratti e subappalti concernenti le attività elencate all'art. 1, c. 53 della citata legge, previa acquisizione della co-

municazione ed informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. 159/2011, attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose istituiti presso le competenti Prefetture, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 18/04/2013, come modificato ed integrato dal DPCM 24/11/2016, fatta salva la possibilità per le Prefetture di svolgere ulteriori accertamenti circa l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e la non sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose ai sensi degli artt. 84 e 91 del medesimo decreto.

3. Nel caso in cui la Prefettura provveda alla cancellazione dell'impresa dall'elenco, l'appaltante revocherà l'autorizzazione al subcontratto o subappalto. L'esecutore, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subcontraente o del subappaltatore.

4. L'esecutore si obbliga ad inserire in ciascun subcontratto o subappalto concernente le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al presente articolo, clausola risolutiva espressa per il caso in cui la Prefettura competente non rilasci l'iscrizione o cancelli il subcontraente o il subappaltatore dall'elenco.

Art. 16 bis - Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici.

1. L'impresa esecutrice dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al *Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici*, sottoscritto in data 15 giugno 2020 tra la Provincia di Ravenna, l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni della Provincia di Ravenna, le Associazioni sindacali e di categoria di rilevanza locale, che dichiara di ben conoscere, impegnandosi ad accettare ed applicare le relative disposizioni.

2. Secondo quanto stabilito nel Protocollo di cui al precedente comma, la stazione appaltante si impegna ad acquisire la documentazione antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011 nei casi previsti dalla legge, nonchè per le attività imprenditoriali considerate "sensibili" individuate dall'art. 1, c. 53, della L. 190/2012 indipendentemente dal valore, mediante la consultazione degli appositi elenchi (*c.d. White-list*) istituiti in coerenza con quanto previsto dal DPCM 18/04/2013, come modificato ed integrato dal DPCM 24/11/2016.

3. L'esecutore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

4. L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare che la stazione appaltante si avvarrà della presente clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei legali rappresentanti o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416-bis, 416-ter del codice penale. La predetta clausola risolutiva espressa opera anche in relazione a tutti i subcontratti stipulati dall'esecutore.

5. L'esecutore si impegna, per il periodo che va dalla stipula del presente contratto sino alla conclusione dei lavori, ad adottare se richiesto dalla stazione appaltante il "Registro degli accessi al cantiere", a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento o in una successiva variazione dello stesso e a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

6. L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonchè l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.

Art. 17 – Subappalto

1. L'esecutore può avvalersi del subappalto e del cottimo, qualora abbia presentato, all'atto dell'offerta, apposita dichiarazione contenente l'indicazione dei servizi e dei lavori o delle parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.

2. Come previsto dall'art. 119, c. 1, del D.Lgs. 36/2023, il presente contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, non può essere ceduto e non può esserne

affidata a terzi l'integrale esecuzione, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

3. Il subappalto e il cottimo regolarmente dichiarato in sede di offerta, nonché tutti i subcontratti previsti nel precedente articolo 16 dovranno essere debitamente autorizzati dall'appaltante. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'appaltante procede alla verifica della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II (I requisiti di ordine generale) del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 nei modi previsti dalla vigente normativa.

4. Riguardo alle modalità e requisiti per la richiesta ed autorizzazione al subappalto si richiama l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

5. In mancanza delle condizioni richieste dalla legge per potere dar corso al subappalto e al cottimo ovvero qualora non vengano osservate le modalità ed i termini stabiliti dal presente articolo, dal precedente articolo 16 e dai provvedimenti conseguenti, il subappalto e il cottimo anche se richiesti, non potranno essere autorizzati.

6. Fino al rilascio dell'autorizzazione non potrà avere inizio l'esecuzione delle relative lavorazioni da parte del subappaltatore o del cottimista.

7. Quanto sopra anche qualora per ragioni di urgenza, si proceda alla consegna dei lavori sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto.

8. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

9. L'esecutore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. L'esecutore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

11. L'esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al c. 11, lettere a) e c) dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità di cui sopra.

12. Nel caso in cui ai sensi dell'art. 119, c. 11, lettere a) e c) del D.Lgs. 36/2023, il subappaltatore, il cottimista richieda il pagamento diretto da parte dell'amministrazione appaltante, nello stato di avanzamento lavori (SAL) rilasciato dal Direttore dei Lavori, vengono contabilizzati anche i lavori eseguiti dal subappaltatore e riportati nel registro di contabilità. Il SAL precisa l'ammontare complessivo che l'amministrazione appaltante deve corrispondere, dal quale dovrà essere detratto, secondo il piano di rientro, quanto anticipato ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

13. L'appaltatore contestualmente al SAL comunica all'appaltante le prestazioni eseguite dal subappaltatore. La comunicazione contiene anche la specificazione del relativo importo e la proposta motivata di pagamento.

14. Il Responsabile unico del progetto rilascerà il certificato di pagamento a favore dell'appaltatore nel quale verrà detratto l'importo dovuto al subappaltatore e per il recupero dell'anticipazione.

15. Quanto alla fatturazione, l'appaltatore emetterà fattura nei confronti dell'amministrazione appaltante con applicazione dello "split payment" nella quale deve essere indicato l'importo risultante dal SAL (importo complessivo dei lavori eseguiti compresi i lavori eseguiti dal subappaltatore) con deduzione dell'anticipazione erogata secondo il piano di rientro, il subappaltatore fatturerà all'appaltatore i lavori da lui stesso eseguiti (in tal caso si applicherà il "reverse charge" di cui all'art. 17, c. 6 lett. a) D.P.R. 633/97).

16. Il Responsabile unico del progetto, previa verifica del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore/cottimista predisporrà per l'emissione di due distinti mandati di pagamento uno per l'appaltatore e uno per il subappaltatore.

17. L'amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 119, c. 11, lett. b) corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

18. Il pagamento diretto al subappaltatore/cottimista configura mera delegazione di pagamento.

19. Per il trattamento economico e normativo si applica il c. 12 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

20. L'esecutore ha l'obbligo di trasmettere all'appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al

subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'esecutore. Qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, l'appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

21. L'esecutore deve provvedere a sostituire, previa autorizzazione dell'appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia accertato la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II (I requisiti di ordine generale) del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023. Qualora durante l'esecuzione, il committente dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore, potrà con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.

22. L'esecutore, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista.

23. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto d'appalto ovunque espletate che richieda l'impiego di manodopera, come previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il subappaltatore può subappaltare a sua volta le prestazioni oggetto del subappalto.

24. Fatti salvi gli obblighi posti a carico dell'esecutore dal precedente art. 16 di comunicazione dell'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, il medesimo deve trasmettere all'appaltante tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, indicanti oltre alle clausole di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

25. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto e con riferimento ai sub-contratti, il direttore dei lavori, con l'ausilio dell'ufficio di direzione, svolge le seguenti funzioni:

verifica, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. m) dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP.

26. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e dalla richiamata normativa, si rinvia all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 18 – Forme di controllo e modifica del contratto

1. In materia di controlli e prove in corso di esecuzione dei lavori si richiama la disciplina risultante dal capitolato speciale, dagli artt. da 113 a 126 e artt. da 132 a 133 del D.Lgs. 36/2023 nonché dagli Allegati I.2 e II.18 al medesimo D.Lgs. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, la modifica del contratto può essere disposta, unicamente nei casi e alle condizioni da esso previsti.

Per le varianti si applica altresì l'art. 21 dell'Allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023.

Art. 19 – Conto finale

1. Il conto finale dei lavori, ai sensi della lettera e) del c. 1 dell'art. 12 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi è trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 212 del D.Lgs. 36/2023 o l'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs. 36/2023. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella

quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

2. Al conto finale il direttore dei lavori allega la documentazione di cui al c. 5 dell'art. 12 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Art. 20 – Modalità e termini di collaudo

1. Il collaudo finale dei lavori deve avere luogo non oltre **6 mesi** dalla ultimazione delle opere appaltate; in caso di prolungamento del termine per particolare complessità delle operazioni di collaudo si applica l'art. 17, c. 2, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

2. Si richiamano in materia le disposizioni della Sezione III del Capo I dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

3. L'appaltante si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere, prima che intervenga il collaudo provvisorio, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 24 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

4. Qualora nel biennio decorrente dalla data di emissione del certificato di collaudo dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile unico del progetto provvederà ai sensi dell'art. 22, c. 2, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 a denunciare il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo e in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in danno dell'esecutore, i necessari interventi.

Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

5. L'appaltante acquisisce d'ufficio, con modalità telematica secondo le prescrizioni del D.M. 30/01/2015, "DURC on-line" in corso di validità, ai fini del certificato di collaudo.

Art. 21 – Controversie

1. Qualora ne ricorrano le condizioni, al presente contratto si applicano gli artt. 209, 210, 220 del D.Lgs. 36/2023.

2. Per la risoluzione di eventuali controversie tra Appaltante ed appaltatore in sede di esecuzione si esclude espressamente la competenza arbitrale.

3. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, in sede di esecuzione del presente contratto di appalto, è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede l'appaltante.

Art. 22 – Risoluzione del contratto

1. L'appaltatore ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nei casi di cui al c. 1 dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023. L'appaltatore risolve il contratto durante il periodo di applicazione dello stesso nelle ipotesi di cui al c. 2 dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

2. Qualora il direttore dei lavori accerti che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

3. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, l'Unione risolve il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

4. Nel caso di risoluzione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'esecutore inadempiente anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l'appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, c. 2, primo periodo del D.Lgs. 36/2023. L'Unione provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del dirigente competente. Si applicano i commi 7 e 8 dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

6. Per quanto previsto dai precedenti commi l'appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia prevista ai sensi del precedente art. 2.
7. Costituisce causa di risoluzione del contratto il superamento dell'ammontare complessivo delle penali applicate per il ritardato adempimento del 10% dell'importo netto contrattuale come previsto dall'art. 126, c. 1, del D.Lgs. 36/2023.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, c. 9-bis, della L. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.
9. Si richiamano le clausole risolutive espresse di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'art. 16 bis del presente contratto.

Art. 23 – Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli previsti dal Codice di comportamento adottato per l'Unione ed i Comuni della Romagna Faentina con delibera di Giunta n. 245 del 13/12/2018, si estendono, per quanto compatibili, all'esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, c. 3, del medesimo Decreto.

2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, l'appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 24 – Facoltà di recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, c. 4-ter e 92, c. 4, del D.Lgs. 159/2011, l'appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, con le modalità e nei termini previsti all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 25 – Documenti parte integrante del contratto

1. Le opere di cui al presente contratto dovranno essere realizzate alle condizioni dell'*Offerta* presentata da, che si allega al presente contratto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", nonché alle condizioni tutte e secondo le modalità indicate da:

- presente contratto
- capitolato speciale
- elaborati grafici progettuali e le relazioni
- computo metrico estimativo
- piani di sicurezza previsti previsti dal D.Lgs. 81/2008.
- cronoprogramma
- polizze di garanzia
- Relazione CAM
- Piano di manutenzione dell'opera

2. Fatto salvo per l'offerta, il capitolato speciale e il computo metrico estimativo, la relazione CAM i documenti elencati al comma precedente, anche se non materialmente allegati, ma conservati dall'appaltante e controfirmati dai contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

3. Le opere dovranno essere realizzate conformemente al piano di sicurezza e coordinamento e al piano operativo della sicurezza.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti a seguito di contrasto tra le previsioni di elaborati progettuali diversi, si osserva fra gli stessi il seguente ordine di prevalenza:

- presente contratto
- capitolato speciale
- elaborati grafici progettuali e le relazioni
- elenco dei prezzi unitari
- piani di sicurezza previsti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008
- cronoprogramma

Art. 26 – Elezione di domicilio

1. L'esecutore dichiara di eleggere il seguente domicilio, ai fini dell'esecuzione del presente contratto:

(indicare l'esatto recapito presso il quale effettuare le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto)

Art. 27 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espressamente rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti al momento spedizione della lettera di invito.

2. Per quanto riguarda l'esecuzione, la contabilità dei lavori ed il collaudo si rinvia espressamente alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14 al medesimo D.Lgs. 36/2023 vigenti al momento di spedizione della lettera di invito

3. Ai sensi del c. 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2023, per quanto non espressamente previsto nello stesso D.Lgs. 36/2023, alla esecuzione del contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 28 – Spese

1. Si dà atto che il presente appalto è soggetto ad I.V.A. che viene assunta dall'Unione ai sensi del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata ivi comprese quelle bancarie e postali, saranno a carico dell'appaltatore.

3. Si dà atto che il presente contratto, sottoscritto con modalità elettronica, sarà registrato a termini del D.P.R. 131 del 26/04/1986.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c. 2 del codice civile sono oggetto di specifica separata approvazione per iscritto le condizioni stabilite dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 16bis, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28.